



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 352 / 2020

Lodi 12-05-2020

OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA TORMO DI BIANCHI GINO E CICORELLA GIANFRANCO S.S. (P. IVA: 01464030194) CON SEDE LEGALE IN VIA SAN G. DI VITTORIO 18 IN COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR) E IMPIANTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI LODI, CASCINA PORTADORE BASSO. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI ALL'INGRASSO (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).

IL RESPONSABILE DELL'U.O. 4

Attesa la propria competenza derivante dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/901/2019 del 30/09/2019;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “*Norme in materia ambientale*”;
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente*”;
- la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: “*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)*”;
- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003: “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche*”;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*”;
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: “*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. XI/5065: “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l’applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 ‘Decreto recante le*

modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;

premesse che la Società Agricola Tormo di Bianchi G. e Cicorella G. s.s. (P. IVA: 01464030194) avente sede legale in via G. Di Vittorio, 18 in comune di Spino d’Adda (CR) e impianto produttivo in Comune di Lodi, Cascina Portadore Basso ha presentato istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale assunta agli atti della Provincia di Lodi al n. prot. 17371 del 30.5.2018;

richiamati gli elementi salienti dell’istruttoria:

- 30.7.2018 (prot. n. 22317): comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990;

- dal 3.8.2018 al 12.12.2018: espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per l’attività 1.c allegato B alla L.R. 5/2010 e contestuale sospensione dei termini del procedimento di rilascio dell’AIA;

- 12.12.2018: conclusione del procedimento di verifica di VIA che ha escluso il progetto dalla necessità di assoggettamento a VIA (determinazione dirigenziale n. REGDE/996/2018);

- 18.1.2019 (prot. n. 1836): indizione della conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona per il rilascio dell’AIA secondo le modalità di cui all’art. 14-ter della L.241/1990;

- 5.3.2019: prima seduta della conferenza di servizi conclusasi con richiesta di chiarimenti;

- 4.4.2019 (prot. n. 12065): richiesta del Gestore di proroga di 120 giorni per la consegna delle integrazioni, motivata dalla necessità di approfondire l’applicabilità delle BAT e di rivedere la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo;

- 31.7.2019 (prot. n. 25943): richiesta di sospensione del procedimento di rilascio dell’AIA da parte del Gestore dell’installazione IPPC, motivata dalla necessità di dover ancora completare il progetto esecutivo dell’allevamento;

- 13.3.2020 (prot. n. 7857): trasmissione da parte del Gestore della documentazione integrativa in esito alla seduta della conferenza di servizi del 5.3.2019 con contestuale richiesta di rilascio dell’AIA entro il mese di maggio 2020 “*in quanto vincolato da contratto di soccida degli animali, già stipulato e sottoscritto, che prevede l’accasamento degli animali presso le strutture di ricovero aziendali a partire dal mese di giugno 2020*”;

ritenuto opportuno procedere alla chiusura della conferenza di servizi ricorrendo in via straordinaria all’applicazione della forma semplificata e modalità asincrona di cui all’art. 14-bis della L.241/1990, in ragione della situazione di emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19 e tenuto conto delle indicazioni contenute nell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in relazione alla necessità di assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, recependo le necessità rappresentate dal Gestore;

ritenuto opportuno altresì procedere secondo le modalità suindicate anche in considerazione del fatto che:

· la documentazione integrativa pervenuta il 13.3.2020 (prot. n. 7857) soddisfa le richieste di chiarimenti avanzate nell’ambito della conferenza ed è stato possibile completare

l'allegato tecnico;

- al 31.7.2019, data di sospensione del procedimento, risultavano decorsi 148 giorni dall'apertura dei lavori della conferenza di servizi e non sono emersi motivi ostativi al rilascio del provvedimento di AIA;

vista la nota prot. n. 9857 del 9.4.2020 con la quale la scrivente Amministrazione ha condiviso con i soggetti interessati l'Allegato Tecnico compilato sulla base della documentazione presentata dal Gestore e dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria tecnica, con la richiesta contestuale di fornire eventuali riscontri secondo le modalità previste dall'art. 14-bis, commi 3 e 4 della l. 241/1990 entro i successivi 20 giorni;

dato atto che in occasione della seduta della conferenza di servizi del 3.5.2019 sono pervenute le seguenti note:

- nota del Comune di Lodi n. 6926 del 6.2.2019 (prot. prov. n. 3605)
- nota ARPA del 30.1.2019 (prot. prov. n. 2862)

dato atto che, decorsi i 20 giorni stabiliti con la nota n. prot. 9857 del 9.4.2020, risulta pervenuta in data 17.4.2020 (prot. prov. n. 10508) solo la nota di ARPA in relazione al piano di monitoraggio e controllo, recepito nell'Allegato Tecnico quadro F;

rilevato che ARPA, nella suddetta nota, relativamente agli aspetti riguardanti l'applicazione della BAT 16 "*Emissioni provenienti da stoccaggi di liquame*", evidenzia una possibile criticità rilevando che:

- *di norma i liquami provenienti dagli allevamenti suini tendono a formare un crostone naturale;*
- *l'allevamento non è dotato di sistema di separazione solido/liquido degli effluenti;*
- *la stessa BAT prevede che "L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale";*

e che pertanto il Gestore, laddove dovesse riscontrare delle difficoltà nell'impiego delle piastrelle geometriche di plastica a copertura degli stoccaggi a causa della formazione del crostone naturale deve provvedere a risolvere la problematica dandone preventiva comunicazione alla Provincia di Lodi e ad ARPA (così come richiamato nel Quadro prescrittivo dell'Allegato Tecnico, quadro D, punto E1 –III);

evidenziato che la Società è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 che si è chiusa con determinazione dirigenziale n. REGDE/996/2018 che ha stabilito l'esclusione dalla VIA;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 10.4.2018 (in atti al n. prot. 17371 del 30.5.2018);

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 8.4.2020 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto pertanto che dalla documentazione presentata non emergono motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento e di rilasciare parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione richiesta;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda

del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;

- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale alla Società Agricola Tormo di Bianchi G. e Cicorella G. s.s. (P. IVA: 01464030194) avente sede legale in via G. Di Vittorio, 18 in comune di Spino d'Adda (CR) e impianto produttivo in Comune di Lodi, Cascina Portadore Basso, per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b;
2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, svoltasi nelle forme e modalità indicate nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;
3. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
 - l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
4. di rammentare che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce, unitamente alla Tav. A (marzo 2020) – "Planimetria complesso aziendale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre che, ai sensi dell'art.29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs.46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;
6. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:
 - comma 1: *"l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata"*

ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”;

· comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione. omissis...”;*

· comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:*

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione”

· comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”;*

· comma 9: *“Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e’ esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e’ successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e’ effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”;*

7. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell’art.29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l’autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell’art.29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso;

8. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale;

9. salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente, il Gestore dovrà eseguire entro tre mesi dall’emanazione del presente provvedimento, la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi della d.g.r. 5065/2016, e dovrà presentare gli esiti all’Autorità Competente ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.M. 104/2019 e di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/2006. In caso di verifica positiva, il Gestore è tenuto a presentare all’Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 104/2019, entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare;

10. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l’insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

11. Di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
- comune di Lodi
- ATS Città Metropolitana di Milano – sede Territoriale di Lodi
 - § Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria
 - § Dipartimento veterinario.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60

giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. 4

Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi